

CXLVII.

1^a TORNATA DI MARTEDÌ 27 GIUGNO 1893

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Atti vari (Presentazione):

GAGLIARDO: Concessione di una lotteria (*Disegno di legge*) Pag. 5541

VENDRAMINI: Bilancio dell'entrata 1892-93 . . . 5542

Disegni di legge:

Bilancio del tesoro 1892-93 (*Discussione*) . . . 5542

Oratori:

COLOMBO 5542

FAGIUOLI, *sotto-segretario di Stato per il tesoro* 5542-43Modus vivendi commerciale con la Spagna (*Discussione*) 5545

Oratori:

GAGLIARDO, *ministro delle finanze* 5545

MICELI 5545

Tare dei recipienti degli olii minerali (*Discussione*) 5545

Oratori:

GAGLIARDO, *ministro delle finanze* 5546LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione* 5545-46ZEPPA, *relatore* 5546Opere di bonificazione (*Discussione*) 5547

Oratori:

DE FELICE-GIUFFRIDA 5562

GENALA, *ministro dei lavori pubblici* 5549

5459-60-61-62-61

GIUSSO 5554

LAGASI 5559-60

MICELI 5553

POMPILI 5562-64

ROMANIN-JACUR, *relatore* 5555

5560-61-63

VALLI EUGENIO 5547-54

VISCHI 5554

VISOCCHI 5555

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Gagliardo, ministro delle finanze. Di concerto col ministro del tesoro e col ministro di agricoltura, industria e commercio, mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per concessione al Comitato dell'esposizione di Roma di una lotteria nazionale e del maggior introito del dazio consumo di Roma durante il periodo dell'esposizione stessa.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

Trompeo. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Trompeo. Pregherei la Camera, vista la natura speciale di questo disegno di legge, di dichiararlo urgente e di rimmetterlo per l'esame alla Giunta generale del bilancio. Non aggiungo altro, perchè mi pare evidente la convenienza di questa proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Gagliardo, ministro delle finanze. Consento che il disegno di legge sia dichiarato d'urgenza; ma non mi pare che debba essere mandato alla Giunta generale del bilancio, perchè, non trattandosi che della concessione di una lotteria e del maggior introito che, per il concorso dei visitatori, sarà conseguenza dell'Esposizione stessa, non può derivarne al-

La seduta comincia alle 10 antimeridiane. Quartieri, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antimeridiana precedente, che è approvato.

cun aggravio allo Stato. Parmi, quindi, che il disegno di legge debba seguire il procedimento degli Uffici.

Trompeo. In seguito alle spiegazioni cortesemente datemi dall'onorevole ministro delle finanze, non insisto nella mia seconda domanda.

Presidente. Allora se non vi sono opposizioni, l'urgenza di questo disegno di legge si intenderà ammessa.

(È ammessa).

Esso seguirà la via degli Uffici.

Invito l'onorevole Vendramini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Vendramini. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Giunta generale del bilancio sul disegno di legge approvato dalla Camera il 23 marzo 1893 e modificato dal Senato il 24 giugno 1893, riguardante lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1892-93.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione del bilancio del tesoro per 1892-93.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93, con modificazioni apportatevi dal Senato.

Se ne dia lettura.

Quartieri, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 6-c).

Presidente. La discussione generale è aperta.

Colombo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Colombo. Desidererei domandare all'onorevole sotto-segretario di Stato pel tesoro che cosa s'intende fare per il bilancio di assestamento. La legge di contabilità stabilisce che vi debba essere un bilancio d'assestamento; non solamente questo bilancio è necessario per la forma e per obbedire ad una legge dello Stato, ma è anche necessario per poter fondare su di esso i criteri onde giudicare dell'andamento delle finanze. Se guardiamo, per esempio, la relazione della Giunta sul bilancio preventivo del tesoro per 1893-94, dove si riepiloga in certa guisa la situazione finanziaria, si vede chiaramente come si debba deplorare la mancanza di dati per poter de-

terminar bene le condizioni attuali della finanza.

Comprendo anch'io le ragioni, per le quali il bilancio d'assestamento quest'anno debba rimanere allo stato di vana parola. Ho deplorato più di una volta il sistema che è stato introdotto quest'anno di portare la discussione e la votazione dei bilanci più importanti fino alla fine dell'esercizio, ma ora non faccio che semplicemente domandare all'onorevole rappresentante del Governo quale sia l'idea del Governo, quali le ragioni, che esso può addurre per giustificare la mancanza di un documento, tassativamente stabilito dalla legge di contabilità generale dello Stato.

Fagioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fagioli, sotto-segretario di Stato per il tesoro. Non mi pare necessario di spiegare le ragioni, per le quali il conto di assestamento non ha potuto essere presentato nei termini precisi, stabiliti dalla legge di contabilità. Le vicende straordinarie che ha subito il bilancio dello Stato per l'esercizio 1893-94 sono troppo note alla Camera, perchè sia da rifarne la storia.

Ora rispondo alla interrogazione, che mi ha rivolta l'onorevole Colombo, assicurandolo che il bilancio di assestamento è già interamente pronto, e che sarà presentato non appena sia votato il bilancio dell'entrata 1892-93, la cui relazione fu presentata testè alla Camera dall'onorevole deputato Vendramini relatore; affinchè la legge di contabilità, per quanto è possibile, sia in questo modo osservata.

Colombo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Colombo. Ringrazio l'onorevole Fagioli delle spiegazioni datemi, ma desidero chiedergli un altro schiarimento. Crede che nel bilancio di assestamento debba aver luogo una discussione sulla situazione finanziaria?

Quest'anno non si è fatta una vera discussione sulla situazione finanziaria. Ora, se il Governo chiede che questo progetto sia discusso in una seduta mattutina, ciò che è nel suo diritto, e la Camera accetta la proposta, si sopprimerà di fatto una discussione la quale ha sempre avuto una grandissima importanza, ed oggi l'ha ancora maggiore del consueto.

Questo è lo schiarimento che io desidero dalla cortesia dell'onorevole Fagioli.

Fagioli, sotto-segretario di Stato per il tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fagioli, sotto-segretario di Stato per il tesoro. Il Governo, onorevole Colombo, si ricorderà il debito suo, come ho detto, presentando il bilancio di assestamento alla Camera. Il bilancio sarà mandato alla Commissione Generale, la quale lo esaminerà e farà poi la consueta relazione. Quando poi verrà in discussione, se si vorrà prenderne occasione per fare un'ampia e completa discussione finanziaria nessuno po-

trà impedirlo. Ho però in fondo all'anima un'ombra di scetticismo intorno alla possibilità di fare un'ampia discussione finanziaria in questo scorcio dei lavori parlamentari. Però dal momento che il Governo presenta l'assestamento, lo presenta perchè abbia ad essere approvato, ed è pronto a sostenere la discussione finanziaria sull'andamento dell'esercizio, e in genere su tutta la politica finanziaria.

Confido che queste dichiarazioni soddisfino l'onorevole Colombo.

Presidente. Procederemo alla discussione del seguente:

**Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'esercizio finanziario 1892-93, modificati dal Senato.**

Numero	Capitoli Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893	
		Approvata dalla Camera dei deputati	Modificata dal Senato del Regno
49 <i>bis</i>	Pensioni di riassoldamento con premio dell'abolita Cassa militare (Spese fisse ed obbligatorie)	895,351	<i>Soppresso</i>
155 <i>bis</i>	Annualità a favore della Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni fatte al tesoro pel servizio delle pensioni	41,500,000	40,986,000
157	Anticipazioni alle Casse degli aumenti patrimoniali (articolo 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874) (Spesa obbligatoria) .	5,500,000	2,200,000
157 <i>bis</i>	Anticipazioni alle Casse degli aumenti patrimoniali (articolo 5 della presente legge) (Spesa obbligatoria).	»	3,300,000

(Poste a partito separatamente le dette modificazioni portate dal Senato, sono approvate senza discussione).

Variazioni apportate dal Senato del Regno all'elenco A delle « Spese obbligatorie e di ordine inserite nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità

generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016. »

Da aggiungersi:

Ministero del tesoro. — Capitolo 157 *bis*. Anticipazioni alle Casse degli aumenti patrimoniali (articolo 5 della presente legge).

(L'aggiunta è approvata).

Passiamo ora alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. »

(È approvato).

« Art. 2. Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A. »

(È approvato).

« Art. 3. Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016. »

(È approvato).

« Art. 4. È data facoltà al Governo di autorizzare, in relazione all'articolo 2 del Regio Decreto 23 agosto 1890, n. 7078, che regola l'esecuzione della legge 2 luglio 1890, n. 6930, l'emissione di tante obbligazioni di Stato 4 per cento netto, quante occorrono per ricavare la somma di lire 29,091,461.06, la quale, insieme a quella di lire 908,538.94 di quote di concorso dei Comuni e delle Provincie, corrisponde alla spesa di lire 30,000,000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per le costruzioni ferroviarie, per effetto delle leggi 27 aprile 1885, n. 3048; 24 luglio 1887, n. 4785; 20 luglio 1888, n. 5550; 20 luglio 1890, n. 7008 e 10 aprile 1892 n. 185.

« La facoltà accordata al Governo con l'articolo 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153, per l'assestamento del bilancio 1890-91, è continuata anche nell'esercizio finanziario 1892-93 per la suddetta somma di lire 29,091,461.06.

« Nel rendiconto generale consuntivo della amministrazione dello Stato saranno indicate le date e i prezzi di ogni singola alienazione di rendita, di cui si parla nel precedente capoverso.

« Le obbligazioni ferroviarie da depositarsi a garanzia dei biglietti di Stato si potranno

rappresentare da un certificato del tesoro, fino al momento della loro emissione. »

(È approvato).

« Art. 5. È data facoltà al Governo del Re di anticipare per l'esercizio 1892-93, alle Casse ferroviarie degli aumenti patrimoniali, la somma di lire 3,300,000. »

(È approvato).

« Art. 6. Sono convalidati i decreti reali, coi quali, durante l'esercizio 1892-93, vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste. Sono quindi approvati i prelevamenti medesimi e quelli fatti sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicati negli annessi elenchi C e D, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, (serie 3ª). »

(È approvato).

« Art. 7. La somma di lire 760,000 fissata con l'articolo 5 della legge 7 aprile 1889, n. 6000, come limite massimo dell'annualità per le pensioni dipendenti dai collocamenti a riposo di autorità, è ridotta anche per l'esercizio finanziario 1892-93 a lire 575,000; ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L. 17,000
» delle finanze	» 58,000
» di grazia e giustizia e dei culti	» 20,000
» degli affari esteri	» 15,000
» dell'istruzione pubblica	» 15,000
» dell'interno	» 90,000
» dei lavori pubblici	» 17,000
» delle poste e dei telegrafi	» 25,000
» della guerra	» 266,000
» della marina	» 45,000
» dell'agricoltura, indu- stria e commercio	» 7,000
	<u>L. 575,000</u>

« Al conto consuntivo 1892-93 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette. »

(È approvato).

Nella seduta pomeridiana si farà la votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del « modus vivendi » commerciale con la Spagna.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga al 31 dicembre 1893 degli effetti della legge 28 giugno 1892 n. 296, concernente il *modus vivendi* commerciale provvisorio con la Spagna.

Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, segretario, legge:

« *Articolo unico.* Sono prorogati fino al 31 dicembre 1893 gli effetti della legge 28 giugno 1892, n. 296 »

Presidente. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Miceli, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Miceli, relatore. Faccio osservare alla Camera che i dati statistici, che furono presentati dal compianto deputato Ellena riguardo agli scambi fra l'Italia e la Spagna si riferivano a tre anni, 1888, 1889 e 1890. Non andavano al di là del 1890.

In quei dati statistici si notava che l'importazione dalla Spagna in Italia era maggiore dell'esportazione dall'Italia in Spagna, e risultava anche che in uno di questi tre anni il vantaggio della Spagna sull'Italia in questi scambi era assai ragguardevole. In verità deve fare impressione il vedere che noi siamo inferiori nella esportazione a parecchie nazioni, ma anche più rispetto alla Spagna.

L'Italia, volere o non volere, si può dire che è almeno produttiva quanto la Spagna, sia in prodotti naturali, sia in prodotti industriali, sia in prodotti artistici. Perciò, io vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro del commercio e quella dell'onorevole ministro degli affari esteri, affinché riflettano un poco sopra questa circostanza e vedano se da parte loro non si possa prendere qualche provvedimento per far cessare questa disparità rineresciosa.

Adesso si sta trattando per una convenzione definitiva. Io raccomando all'onorevole ministro degli esteri e all'onorevole ministro del commercio che vedano di poter ottenere nelle trattative che sono in corso tali condizioni, che gli scambi dell'Italia in rapporto alla Spagna, possano migliorare.

Non dico altro, e spero che gli onorevoli ministri non avranno difficoltà, anzi sentiranno il dovere, di ricordare questo fatto e di provvedervi se loro è possibile.

Gagliardo, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Gagliardo, ministro delle finanze. Riferirò al ministro degli esteri ed a quello del commercio le considerazioni svolte dall'onorevole Miceli; e lo assicuro, del resto, che il Governo farà quanto sta in lui perchè gl'interessi dell'Italia nel trattato di commercio colla Spagna, che giova sperare si recherà a compimento, sieno convenientemente tutelati.

Miceli, relatore. Prendo atto, e ringrazio.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni passeremo nella seduta pomeridiana alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge sulle tare pei recipienti che contengono olii minerali.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattamento delle tare pei recipienti che contengono olii minerali.

Se ne dia lettura.

Quartieri, segretario legge:

Articolo unico. È confermata fino al 30 giugno 1894 la tara di 12.50 per cento, di cui all'articolo unico della legge 28 giugno 1892, n. 303, per le casse di legno con due recipienti di latta contenenti olio minerale.

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Luzzatti, presidente della Commissione. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luzzatti, presidente della Commissione. Poichè l'onorevole ministro del tesoro aveva annunziato nella sua esposizione finanziaria che intendeva applicare due monopoli, quello degli alcool e quello del petrolio, dai quali confidava di trar 25 milioni, necessari ad assicurare la solidità del bilancio, io pregherei l'onorevole ministro delle finanze di voler dichiarare in questa occasione alla Camera se mantenga il principio del monopolio del petrolio. Non insisterei s'ei volesse differire questa dichiarazione a domani, quando discuteremo il bilancio dell'Entrata, in occasione del quale, per quanto i calori della stagione ce lo consentiranno, dovremo pur farci qualche scambio di idee finanziarie.

Zeppa, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zeppa, relatore. Come relatore di questo disegno di legge mi incombe l'obbligo di fare un'avvertenza ed è: che l'onorevole Luzzatti, sebbene presidente della Commissione, ha rivolto la sua domanda all'onorevole ministro delle finanze per conto suo personale e non a nome della Commissione, perchè anzi questa...

Luzzatti, presidente della Commissione. È giusto.

Zeppa, relatore... non credette opportuno di fare in questa occasione tali domande all'onorevole ministro delle finanze.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Gagliardo, ministro delle finanze. Io non posso che ripetere ciò che ho già avuto occasione di dire alla Camera, quando fui interrogato intorno al monopolio degli alcool. Allora dissi, e ripeto oggi, tanto per l'uno che per l'altro monopolio, che, giunto al Ministero, ho trovati avviati gli studi intorno ad entrambi; i quali studi continuano insieme ad altri su materie diverse. In questo momento io non potrei presentare alcuna proposta concreta, perchè il tempo stringe, e la Camera non può oramai occuparsi d'altro che dei disegni di legge urgentissimi che già le stanno dinanzi; mi riservo quindi di deliberare, quando gli studi saranno maturi, e di scegliere fra i diversi provvedimenti quelli che reputerò più opportuni e più atti a recare efficace ristoro alla finanza dello Stato.

Luzzatti L., presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luzzatti L., presidente della Commissione. Non è mio intendimento di intralciare con vane domande la discussione di questa legge, e mi riservo di rinnovare la mia istanza, quando discuteremo il bilancio dell'entrata.

Onorevole Gagliardo, il suo egregio predecessore non avea portato alla Camera delle vaghe enunciazioni; egli aveva fatto qui affermazioni concrete, fondando su di esse lo equilibrio del bilancio.

Egli aveva asserito che intendeva attuare due monopoli, quello sugli alcool e quello sul petrolio, sperando di trarre da essi circa 25 milioni.

È evidente che il ministro del tesoro in una esposizione finanziaria non si sarebbe impegnato in dichiarazioni così concrete ed espresse con cifre precise, se gli studi relativi non fossero compiuti.

Le dichiarazioni dell'onorevole Gagliardo significano solamente questo: che cioè egli rivede gli studi e le conclusioni del suo predecessore.

Naturalmente non posso contestargli la facoltà di continuare in quegli studi per vedere se sia preferibile un monopolio o l'altro; ma spero che egli vorrà mutare il monopolio del petrolio con qualche altro provvedimento.

Perchè dagli studi ch'erano stati fatti dalla Amministrazione precedente intorno al monopolio del petrolio, io era giunto a questa conclusione (che dimostrerò alla Camera quando il momento sarà opportuno) che il monopolio del petrolio, senza aumento della tariffa, si sarebbe risoluto in una diminuzione, e non in un aumento di entrata.

Ora, si tratta di cosa troppo grave (si tratta di un traffico libero che è minacciato, da molti mesi di essere sottoposto a un monopolio), perchè il Governo, prima che la Camera si proroghi, non debba dare, intorno a questo argomento, precise e concrete risposte.

Ed io le provocherò in un'altra occasione, anche per non meritare le indirette osservazioni del mio amico Zeppa. (*Si ride*).

Gagliardo, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Gagliardo, ministro delle finanze. Parmi che il mio amico personale Luzzatti abbia frainteso le mie parole.

Io ho detto semplicemente che gli studi iniziati dal mio predecessore continuano insieme con altri studi, e che questo non è il momento di presentarmi alla Camera con proposte concrete. Perchè, dunque, fare dichiarazioni intorno a proposte che non potrebbero venire innanzi alla Camera che fra cinque o sei mesi?

Questo ho detto, ben lontano dal voler rivedere, nel senso che traspira dalle parole dell'onorevole Luzzatti, gli studi del mio predecessore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

Luzzatti, presidente della Commissione. Onorevole ministro, io non voglio affaticarla con vane domande; ma abbiamo dinanzi alla Camera un programma finanziario secondo il quale il Governo ha dichiarato di voler trarre 25 milioni dai due monopoli degli alcool e del petrolio. Ora, ritenendo io che questi 25 mi-

lioni siano necessari alla finanza dello Stato, non mi è indifferente sapere se il ministro delle finanze persista in questi due monopoli o ne ricerchi degli altri. Se vi persiste io ne trarrò occasione di combatterlo, perchè non credo che questi due monopoli possano dare nel nostro paese 25 milioni; ma, almeno, il paese saprà che il ministro delle finanze, che è succeduto all'onorevole Grimaldi, mantiene il programma governativo. Sicchè, non in questa occasione, ma quando discuteremo il bilancio dell'entrata, l'onorevole Gagliardo non potrà sottrarsi alla necessità di rispondermi, per quanto, con abilità ligure, egli cerchi ora di sottrarvisi. (*Si ride*).

Presidente. La discussione è esaurita. Oggi, si voterà a scrutinio segreto anche questo disegno di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge sulle opere di bonificazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge 4 luglio 1886 sulle opere di bonificazione.

Continuando la discussione generale, toccherebbe a parlare all'onorevole Valle Angelo.

Voci. Valli Eugenio.

Presidente. Prima Valle Angelo, e poi Valli Eugenio.

Una voce. Non è presente l'onorevole Valle Angelo.

Presidente. Allora perde la sua volta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Valli Eugenio.

Valli Eugenio. Io farò poche osservazioni intorno a questo disegno di legge, molto chiare ed altrettanto precise, nella speranza di ricevere, dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore, risposte che abbiano le medesime qualità.

Io non mi sono iscritto contro questo disegno di legge perchè sia avverso alle disposizioni fondamentali che lo informano. L'onorevole Genala è troppo benemerito delle bonifiche, e l'onorevole Romanin-Jacur ha portato sempre in queste questioni troppo amore, e troppa competenza, perchè io possa essere persuaso delle osservazioni in contrario fatte nella tornata antecedente dall'onorevole Vischi. Io sono anzi convinto che, se egli avesse maturato di più le ragioni che ha esposte alla Camera, molto probabilmente

sarebbe venuto in un differente pensiero. Io credo che entrambi, come sempre, anche per l'attuale modesto disegno di legge, si siano ispirati al bene generale del paese, e non abbiano preso in considerazione l'utilità specifica di una piuttosto che di un'altra regione.

Io invece mi sono iscritto contro soltanto per un principio, che mi permetto di chiamare iniquo, che esso contiene.

Esso infatti migliora indubbiamente la legge 4 luglio 1886, perchè all'articolo quattro pone a carico dello Stato, alcune spese che finora erano a carico dei Consorzi.

Ma io domando molto modestamente: è sufficiente questo compenso in cambio degli oneri gravi che il Ministero propone?

È sufficiente questo compenso per supplire ai rischi, che sono molti e che li vedremo convertiti in un danno completo, derivanti dal *forfait*? Rispondo subito: no. Secondo il concetto mio, io credo che i vantaggi non supereranno i danni e neppure li equivarranno. Prima di tutto, per la disposizione dell'articolo 11, i 2110 rappresentano una disposizione transitoria. Secondariamente, non basteranno a salvare gli esecutori dai gravi rischi, indiscutibilmente, inerenti all'impresa.

E rischi maggiori ce ne saranno senza dubbio alcuno. Per tranquillizzarmi, spero di sentire, in proposito, una risposta precisa dell'onorevole ministro e del benemerito relatore. Questi rischi, d'altronde, è assai facile prevederli anche da chi non abbia esperienza specifica in tale riguardo.

In via generale, sono rappresentati da eventualità inerenti ad ogni impresa industriale, da spese addizionali, che nessuna mente, per quanto esperta ed acuta, potrà prevedere.

Ma, oltre ai rischi di carattere generale, ci saranno i rischi di carattere specifico, perchè si tratta di lavori da eseguirsi in plaghe paludose, che sfidano qualunque previsione.

Per queste considerazioni io credo, onorevoli colleghi, che i vantaggi che il Governo crede di concedere coll'articolo 11, sieno abbastanza problematici. In ogni modo, un prossimo avvenire lo dirà. Ma vi è qualche cosa di più.

Il concetto della legge del 1886 non è mantenuto.

Oltre il ventesimo dell'imposta principale, le spese erano prima a carico dello Stato.

Ora, secondo il disegno di legge, attuandosi il *forfait*, questo vantaggio è stato tolto.

Dunque, secondo il concetto mio, questo rappresenta un altro danno che è inerente all'attuale proposta, e che niuno potrà confutare.

E poi, onorevoli colleghi, come già fu detto da un oratore nella tornata precedente, dove e come gli esecutori troveranno i mezzi per far fronte alle spese dell'opera?

Onorevole ministro, col disegno di legge attuale, avete pensato al carico della ricchezza mobile, che peserà, come pesa, sopra i mutuatari e che, in tal maniera, si aggraveranno le loro condizioni già difficilissime per parecchi riguardi?

E il due per cento, che dovrà pagarsi secondo l'articolo 6 del disegno di legge, sarà sufficiente per compensare tutti i danni che sono indiscutibilmente inerenti all'attuale disegno di legge?

Come vedete, il mio non è un discorso. È un insieme di domande precise, non una fantastica divagazione generale, priva di qualsiasi pratico risultato. Io ho davanti a me la realtà delle cose, difficoltà finanziarie e preoccupazioni legittime di pubblico interesse.

Un'altra osservazione, che mi permetto di fare è questa, che si concreta sotto forma di una ulteriore domanda a cui spero sarà data benevola risposta.

Gli atti che saranno fatti dai concessionari, saranno registrati con la tassa fissa di una lira, come prescrive la legge del 1882?

Non bisogna che la Camera dimentichi il complesso di angherie che sono state commesse dal fisco in seguito a questa legge. Ci sono delle liti ancora pendenti che il fisco pare promuova con una specie di acre voluttà contro i contribuenti.

Perchè, dunque, porgendosene l'occasione, l'onorevole ministro dei lavori pubblici non ha creduto bene di specificare questo punto controverso per risparmiare ai contribuenti continui esborsi per le liti in cui la finanza dello Stato li vorrà certamente condurre senza neppure l'ombra di riguardo alcuno?

La finanza pensa solo a sè stessa, come fosse un ente astratto, e non l'espressione dell'ente collettivo che si chiama la Nazione.

Come pure, onorevoli colleghi, mi permetto di fare un'altra osservazione, che è di un carattere non affatto disprezzabile. Voi sapete che i Consorzi espropriano le super-

fici che diventeranno sede di canali nuovi. Ebbene: verranno queste superfici esonerate immediatamente dall'imposta? Oppure si continuerà ancora a fare in maniera, che questi Consorzi debbano pagare le tasse che ad esse si riferiscono? Secondo me, ciò sarebbe una flagrante ingiustizia; ed anche in proposito spero avere e dall'onorevole ministro e dal relatore, spiegazioni sufficienti e tranquillanti.

È vero che la legge sulla perequazione fondiaria ammette immediatamente questo principio; ma è anche altrettanto vero che gli uffici locali continuano a far pagare i Consorzi; e non c'è stata buona volontà che bastasse per far prendere una decisione differente. Nella legge questo principio non è accennato; quindi essa presenta una lacuna ed è perciò che è necessaria una spiegazione.

E vengo a dire una parola, riguardo a quello che ho chiamato all'esordire di queste mie osservazioni un principio *iniquo*, cioè il principio della mancanza della retroattività della legge. Notisi bene che non ne faccio questione dal punto di vista del diritto. Sono avvocato e conosco le norme fondamentali delle leggi; come pure non m'illudo riguardo ad un altro punto, cioè, che qualora si ammettesse questo principio, si potrebbe portarlo a conseguenze, alle quali io per il primo non vorrei arrivare. Però la Camera rifletta che, se si ammettesse il principio della retroattività nei riguardi dell'articolo 11, limitato alla legge dell'86, non ne potrebbero trarre benefici se nonchè i Consorzi di bonifiche, che sono stati costituiti con queste disposizioni e quindi è specialmente a tal riguardo che io propongo fin d'ora un emendamento all'articolo 11, così concepito: Questa disposizione si applica a quelle opere di bonifica, che furono incominciate sotto il regime della legge 4 luglio 1886.

Presidente. Non l'ha ancora presentato?

Valli Eugenio. Lo presento adesso come riepilogo e conclusione di questo mio breve discorso.

« Questa disposizione si applica pure a quelle opere di bonifica che furono concesse sotto il regime della legge 4 luglio 1886, numero 3962. »

Del resto, onorevoli colleghi, mi pare che questo principio di equità non possa non essere benevolmente apprezzato da voi; se non fosse così, ne nascerebbe che voi premiereste

indubbiamente i solleciti ai quali si riferisce l'attuale disegno di legge, ma non premiereste i sollecitissimi, cioè quelli che, anche in condizioni difficili, per conto loro, hanno avuto il coraggio di assoggettarsi ad una quantità di spese per la redenzione di plaghe desolate, come erano quelle delle provincie di Ferrara e di Rovigo.

Non dobbiamo dimenticare, onorevoli colleghi, che entrambe quelle Provincie, e specialmente quella di Rovigo, (ed è stato in parecchie circostanze detto eloquentemente anche dall'onorevole Sani) è stata soggetta, per disgrazie gravissime, ad una diminuzione effettiva di pubblica ricchezza; non dobbiamo dimenticare, che per le inondazioni dell'anno scorso, 140 mila pertiche censuarie sono state coperte dall'acqua; non dobbiamo dimenticare che quella Provincia ha dato nel 1890 un contingente all'emigrazione di 11,740 persone. Dunque, io dico al Governo: guardate se valga la pena di sottrarre da questo beneficio una Provincia che è stata così disgraziata. Io sono persuaso che esso vorrà accettare questa benevola disposizione di legge, la quale, fin da questo momento, si presenta senza la probabilità che il Governo vada incontro ad un'alea incalcolabile, poichè importerà una spesa che ognuno può facilmente precisare. Da queste osservazioni il Governo comprenderà che io non sono punto contrario all'attuale disegno di legge, ma che lo voterei anzi con piacere, quando mi si desse l'affidamento che questo mite desiderio sarà tradotto in una benefica realtà. (*Approvazioni*).

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Mi corre l'obbligo di cominciare con l'esprimere sentimenti di grazia agli onorevoli oratori, i quali tutti hanno accettato ed encomiato, non solo il principio cui s'informa questo disegno di legge, ma anche le sue fondamentali disposizioni, in quanto hanno di mira ed avranno, per certo, come effetto, di promuovere la bonificazione, facendo assegnamento sulla operosità degli interessati più diretti, delle forze private d'ogni maniera, in questo tempo in cui lo Stato non può, per le condizioni della finanza, largheggiare in opere, delle quali esso ha già, da più che un decennio, riconosciuta l'utilità.

Una nota parve discordante, ed è quella

dell'amico Vischi; già gli amici sono sempre di difficile contentatura!

L'onorevole Vischi ha fatto qualche appunto, non tanto alla legge, come legge generale, bensì alla sua inefficacia per le regioni del Mezzogiorno. Egli usò anzi un'aspra parola: disse che questa legge pel Mezzogiorno era come una canzonatura. Credo bene che l'onorevole Vischi non avrà voluto dire che il Governo volesse fare una canzonatura...

Vischi. Dichiarai che il Governo non lo voleva!

Genala, ministro dei lavori pubblici. ... altrimenti le mie parole dovrebbero essere molto diverse ed avere diversa intonazione di quella, che io soglio usare in quest'Aula.

Egli, dunque, dice: l'effetto che voi cercate di ottenere con questa legge nel Mezzogiorno non lo potete ottenere per le condizioni speciali nostre.

Io non sono di questo avviso.

Mettiamo in sodo quale è il carattere di questa legge, e questo mi servirà di risposta a parecchi altri oratori.

Io non intendo di fare una legge *ex novo* sulle bonifiche; ben altre modificazioni vi avrei proposto. Ho voluto solamente apportare alla legge del 1886 quelle variazioni in meglio, che l'esperienza ha dimostrato essere necessarie per raggiungere lo scopo. In certo modo, come dice l'onorevole relatore, questo disegno di legge è un ritorno al progetto di legge, da me presentato nel 1886, perchè davvero noi ritorniamo, in parte, sui nostri passi.

Per la legge del 1882, il sussidio era dato nella misura del 50 per cento; e si credette, attenuando la quota, di fare cosa più equa; ma poichè il concorso si è ridotto a molto meno, ne è avvenuto che mentre la legge del 1886 doveva essere una semplice forma diversa di quella del 1882, era divenuta quasi una punizione per coloro che fanno da per loro le opere, e un premio per coloro i quali aspettano che la provvidenza, che è poi lo Stato, faccia ogni cosa, salvo poi a non pagare il debito contratto dallo Stato medesimo, adducendo la triste condizione dei propri bilanci. Ora la legge che discutiamo, migliora molto quella del 1886, perchè chiarisce molte questioni, e perchè aumenta la quota del sussidio. Chiarisce l'interpretazione, a senso mio erronea, che si dà alla legge del 1886, escludendo da questa molte spese, ad esempio, quelle dei progetti e di direzione che sono inerenti alle

opere, e senza le quali non si capisce come un'opera si possa eseguire, poichè non si fa un'opera senza progetto, e non si fa un progetto senza tutte le spese degli ingegneri e delle operazioni. Tali spese ora, sono comprese nella quota di concorso. E siccome il criterio del prezzo fatto ha predominato nella legge del 1886, esso è stato più incisivamente determinato da questa legge: inoltre, poichè il criterio del prezzo fatto suppone che chi riceve la concessione ne corra anche i rischi, per evitare capricciose valutazioni il Governo e la Commissione hanno creduto di stabilire un'aliquota da aggiungersi al costo dell'opera quale risulta dai progetti e quale è stabilito d'accordo fra il Governo concedente, il Consorzio o il privato concessionario. Questo dunque è un miglioramento, ed è innegabile che non può non agevolare l'applicazione della legge.

L'onorevole Valli, però, ha detto: è vero che questa legge cresce la misura del sussidio, ma non per sempre, poichè sarà dato alle bonifiche concesse ed incominciate nei primi dieci anni. Ed è vero. Io non ho voluto, in questo momento, presentare una proposta assoluta di aumento, com'era mia prima intenzione, su questo scopo: per non creare maggiori difficoltà all'approvazione della legge, ed anche perchè in dieci anni noi vedremo bene quale sarà la condizione del credito italiano. Se il credito ci potrà offrire capitali a molto buon patto, anche per l'industria delle bonifiche, forse non occorrerà di continuare a mantenere in vita questo articolo: in caso contrario, sarà cosa molto semplice dare la continuità a questo articolo. E d'altronde l'onorevole Valli sa che in Italia nulla dura così lungamente come il provvisorio. (*Approvazioni ed ilarità*).

Dunque confidi in questo articolo; e pur lasciandolo così, vedrà che, anche al di là del decennio, si faranno le bonifiche per effetto di questo articolo transitorio.

Valli Eugenio. Speriamo!

Genala, ministro dei lavori pubblici. Gli onorevoli Vischi e Giusso hanno dichiarato che la difficoltà principale per il Mezzogiorno sta tutta nei Consorzi, nella difficoltà del costituirli, nella difficoltà di farli vivere.

Io convengo possa esservi difficoltà: ma non impossibilità; e debbo dichiarare che questo disegno di legge non deve star solo e non starà solo. Infatti due altre leggi io,

fin dall'anno passato, promisi intorno alle opere pubbliche: l'una per regolare i Consorzi, l'altra per creare un Istituto il quale potesse, in difetto della Cassa depositi e prestiti, far mutui nella forma adeguata e con modesto tasso, a coloro che intraprendono la esecuzione di opere pubbliche, e per conseguenza anche delle bonifiche.

Il Governo ha già presentato questo ultimo disegno di legge.

Sciaguratamente però, non avendo trovato grandissimo favore, non ha potuto venire in discussione alla Camera; ma il concetto permane, e anzi dirò che io ne aveva fatto quasi questione dell'entrata mia nel Gabinetto, perchè il mio programma è legato molto a questo concetto di ricorrere all'operosità privata. Ma l'operosità privata non basta evocarla; bisogna aiutarla, bisogna eccitarla. Lo Stato non deve lavarsene le mani; lo Stato deve aiutare, integrare l'operosità dei privati, ed integrarla in vari modi, soprattutto nella costituzione dei Consorzi con una buona e semplice legge.

Ed io la sto studiando; e già un abbozzo di questa legge ho avuto l'onore di diramarlo, e credo che una metà degli onorevoli colleghi che più si occupano di questa materia, l'hanno già nelle mani. Perciò, fatta così una inchiesta preventiva in tutta Italia, credo che noi potremo pensare ad una legge per i Consorzi che sia corrispondente ai bisogni varii delle diverse Provincie.

Infatti, oggi chi dice Consorzio non immagina altro che il Consorzio, direi, classico, che si costituisce volontariamente; e che, costituito, ha la sua amministrazione, il suo direttore; e che agisce da sè come persona giuridica, nella pienezza della sua vita e del suo vigore.

E questo sta bene come Consorzio tipo. Ma poi io, nel disegno di legge che sto studiando, prevederò due altre forme di Consorzio in ragione della deficiente operosità ed intraprendenza degli individui. Tanto, che io voglio che la terza forma di Consorzio sia su per giù eguale a quella delle antiche confidenze del Mezzogiorno. Il Consorzio ha la sua base negli interessati; ma se questi interessati non sanno amministrarli da sè, poco male se lo Stato interverrà per amministrarli. L'importante è che il Consorzio ci sia, perchè così abbiamo l'ente che contribuisce i fondi per il mantenimento dell'opera.

E credo che se, sul principio, incontreremo qualche difficoltà, una volta costituiti i consorzi, tutti i cittadini italiani acquisteranno quella coscienza di vita pubblica che è necessaria per sapere amministrare un'opera pubblica, e profittarne.

Io in questa speranza mi affido, perchè ricordo che, dopo la legge generale del 1865, nel Mezzogiorno sono sorti spontaneamente, senza che nessuno li eccitasse, più di sessanta consorzi, che vivono anch'oggi per la massima parte, per regolare alcuni torrenti e per fare alcune bonifiche: e anche in Sardegna siamo già vicini a costituirne due, utilissimi, per regolare i torrenti, secondo la recente legge che ho avuto l'onore di controfirmare.

Dunque la stoffa c'è; bisogna saperla usare: ed io mi rivolgo principalmente agli onorevoli deputati, e specie all'onorevole Vischi, perchè mi aiuti a far riuscire questi consorzi; perchè, a mio modo di vedere, i deputati non si devono mettere alla coda dei loro elettori...

Vischi. Si capisce!

Genala, ministro per i lavori pubblici. ... ma si devono mettere a capo e fare in modo che questa nostra libertà non rimanga per aria e scritta nelle leggi, nelle abitudini della nazione. E per me è prova di libertà ogni prova di operosità per parte dei cittadini.

Dunque, con questa legge sui consorzi, che io spero che con l'aiuto di voi tutti, onorevoli signori, potrà raggiungere il fine che si propone, noi toglieremo di mezzo molte difficoltà.

Frattanto io non nego la necessità degli studi invocati dall'onorevole Giusso.

Lo studio di una bonifica, anche per determinarne il perimetro, è necessario per aiutare la costituzione del consorzio. Ed io da un anno fa, ho ordinato alcuni di questi studi, i quali non sono però nè facili a farsi, nè di brevissima durata; tanto più che in alcuni tempi è impossibile condurli avanti.

L'onorevole Giusso però, col suo ordine del giorno, domanda anche che io faccia compiere gli studi e poi, a novembre, mi impegni a presentare un disegno di legge.

Io non ho alcuna difficoltà ad accettare la prima parte dell'ordine del giorno dell'onorevole Giusso, quello che concerne il compimento degli studi. Ma promettere di presentare a novembre le conclusioni di questi studi ed i provvedimenti legislativi, egli compren-

derà che non è possibile. In tre soli mesi, qualunque ministro si trova nell'impossibilità di fare una legge, non dirò per parecchie bonifiche ma nemmeno per una, giacchè non bastano tre mesi per completare gli studi, e segnatamente tre mesi d'estate, perchè la malaria mi ucciderebbe gl'ingegneri delegati a studiare sul luogo. Quindi io, facendo ragione a tutte queste preoccupazioni che vi sono quanto ai consorzi, dichiaro che a novembre sarà pronta la legge che ne regoli la costituzione; e che frattanto io darò opera a tutti quegli atti provvisori che sono necessari, come studi e preparazione degli elementi tecnici e preparazione degli animi degl'interessati, affinchè in tempo non lontano si possa venire a provare se i consorzi possono essere fatti dai privati o no. Se sì, potremo andare avanti con essi; nel caso invece, che, per le condizioni speciali, i privati non possano assumere un tale incarico, lo Stato vi provvederà e saranno presentati adeguati provvedimenti. A me quello che importa è la bonifica innanzi tutto, che se poi la bonifica possa esser fatta in un modo piuttosto che in un altro, vedremo in seguito.

Inoltre a novembre mi propongo di presentare un altro disegno di legge per le molte bonifiche del Mezzogiorno, che sono iniziate e non finiscono mai. Vi sono alcune di quelle bonifiche che durano da oltre mezzo secolo, e che non si può sapere quando potranno essere compiute.

Ora io penso che meglio valga concentrare i fondi sopra alcune di queste bonifiche e compierle, e poi cominciarne delle altre, piuttostochè iniziarle un po' dappertutto per contentare tutti provvisoriamente e non finire nulla in nessun luogo, sperperando così il denaro della nazione.

Un'altra cosa che io credo necessario di stabilire è l'obbligatorietà dei consorzi. L'onorevole Vischi ha fatto in proposito una proposta di modificazione all'articolo primo per includere in questa legge stessa la dichiarazione di siffatta obbligatorietà. Io voleva includerla nella promessa legge dei consorzi perchè mi pareva quella la sede più adatta; ma non farò certo una grossa questione di questo, dal momento che sono favorevole al concetto della obbligatorietà dei consorzi; si intende per le opere di prima categoria, poichè le bonifiche di seconda categoria sono di troppo poca importanza perchè si debba le-

dere il diritto privato con la obbligatorietà.

Del resto, questa obbligatorietà dei consorzi è molto temperata dal fatto dello amplissimo concorso dello Stato, il quale, in certo modo, obbliga i privati a ricevere un beneficio. Nondimeno se il beneficio non si accetta, l'opera non può essere compiuta: e siccome la non costituzione dei consorzi può anche dipendere dal capriccio, od anche peggio, di alcuni proprietari, è naturale che la obbligatorietà sempre ci debba essere. Anzi questo concetto lo abbiamo anche stabilito nella legge che concerne la sistemazione dei torrenti, intimamente connessa con questa che discutiamo.

Intorno a questo argomento vi è anzi una interpellanza dell'onorevole Visocchi, a cui posso dire che la sistemazione del torrente a cui egli accenna, si può considerare come necessaria alla bonifica, ma che però le nostre leggi tengono distinti i due generi di opere.

Ma ciò non ostante io credo di potere soddisfare il voto anche dell'onorevole Visocchi senza bisogno di codesto articolo di legge considerando quel tronco di fiume da sistemare come una delle opere idrauliche della nuova terza categoria, a cui si debbono pure obbligare i privati concorrendo lo Stato per un terzo e la Provincia e il Comune insieme per un altro terzo.

Furono già impartite disposizioni al prefetto di Caserta per risolvere la questione sotto questo aspetto, nel modo più sollecito per arrivare allo scopo, giacchè la legge l'abbiamo già.

L'onorevole Visocchi vorrebbe invece darmi la larga facoltà di rivedere anche, e modificare, gli elenchi di classifica delle bonifiche di prima categoria. Io potrei accettare questa facoltà; ma credo che non sarebbero pochi i sospetti, i dubbi e le inquietezze dei privati di fronte a bonifiche i cui progetti già sono eseguiti, e che una perturbazione ne verrebbe sempre a tutto l'insieme delle bonifiche stesse, perchè per qualunque eventuale modifica, sempre bisognerebbe trovarsi di fronte ad un voto già emesso di corpi consultivi. Io quindi, non parendomi necessario il suo articolo aggiuntivo, pregherei l'onorevole Visocchi di accontentarsi dell'autorizzazione che dà al Governo la nuova legge, e che permette di considerare tutti

codesti lavori come opere idrauliche di terza categoria, per le quali due terzi della spesa straordinaria sono a carico dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

L'onorevole Giusso ha parlato anche da un altro punto di vista. Egli ha detto: se non l'unico, certo uno degli scopi delle preoccupazioni del Governo è questo: che non si può aggravare il bilancio di nuove spese. E perciò non potrebbe anche per le bonifiche che eseguisce direttamente, adottare il sistema delle annualità?

L'onorevole Giusso comprende che non è solo il ministro dei lavori pubblici, ma è anche quello del tesoro, che ha interesse ad escogitare come si possa con delle annualità fisse o con qualche cosa di simile rimpiazzare il capitale. Certamente io prenderò in considerazione la sua proposta, ma non sarei in grado di rispondere ora in modo assoluto.

Tutt'al più posso dire che la cosa si potrebbe pure escogitare in modo da rendere meno difficile il provvedere direttamente a talune bonifiche a'le quali non è possibile provvedere con la legge 1886 comunque emendata da questa che discutiamo.

Quindi pregherei l'onorevole Giusso di prendere atto delle mie dichiarazioni e di non insistere nel suo ordine del giorno.

L'onorevole Valli ha fatto varie osservazioni, ad alcune delle quali risponderò in occasione dei singoli articoli del disegno di legge.

Una sola voglio qui rilevare ed è quella che si riferisce alla retroattività. Io mi trovo molto imbarazzato, perchè da un lato vorrei aiutare quei coraggiosi che hanno già intrapreso le bonifiche, ma dall'altro confesso che questo criterio della retroattività urta il mio senso giuridico.

Non esistono ragioni così speciali che consiglino di far ragione ad un precetto di questa natura; tanto più che una volta introdotto nella nostra legislazione non si sa dove si andrebbe a finire.

L'onorevole Valli comprende che se io ammetto il criterio della retroattività per due o tre bonifiche che possono andare a buon fine senza questo aiuto straordinario, come lo negherò a quelle altre che vanno innanzi faticosamente perchè non hanno un sufficiente sussidio?

Quindi, io vorrei piuttosto studiare se queste bonifiche non poteassero, per altra via,

completandosi meglio, avere il sussidio anche per le opere non contemplate da questa legge.

Ma venire a stabilire rigidamente la retroattività della legge, benchè me ne dispiaccia per lo scopo cui si mira, è cosa che non potrei consentire.

L'onorevole Commissione ha proposto due ordini del giorno. L'uno è relativo a quelle bonifiche le quali, per quanto importanti ed urgenti, fu constatato che, per le condizioni eccezionali dei luoghi, non possono essere compiute invocando questa legge. La Commissione desidera che, per queste opere, io prenda l'impegno di presentare provvedimenti appositi ed eccezionali. Con l'altro ordine del giorno, la Commissione chiede che io abbia riguardo, nelle opere che sono compiute, alle Società cooperative. Dichiaro di accettare entrambi questi ordini del giorno.

Debbo ora dire agli onorevoli colleghi che hanno presentato emendamenti, che a forza di emendamenti, c'è il caso che la Camera si proroghi prima che la legge finisca; ed allora, addio bonifiche, per un anno almeno. Quindi io li pregherei di ritirare, anche senza svolgerli, quegli emendamenti che non credano assolutamente indispensabili. Tutto al più, potrei accettare una cosa detta dall'onorevole Pompili e dall'onorevole Vischi; cioè, di esprimere in questa legge l'obbligatorietà dei Consorzi, quando si tratta di opere di rima categoria. (*Bene!*)

Miceli. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Miceli. Io faccio plauso a questo disegno di legge che voterò volentieri. Però, faccio osservare al ministro che esso non può essere considerato che come un lodevole tentativo che egli vuol fare, a vantaggio delle condizioni economiche del paese.

Io confido che egli non s'inganni nelle sue speranze; ma dichiaro che io non ho grandissima fiducia negli effetti dei Consorzi non obbligatorii.

E questo non è un concetto che io ho da adesso. Ricordo ai miei colleghi, che facevano parte della Camera due o tre Legislature fa, che, quando si discusse il disegno di legge pel rimboschimento, io dichiarai esplicitamente di non avere fiducia nei concetti che erano ampiamente e dottamente svolti dal relatore d'allora, l'onorevole Giolitti, perchè mancava quest'elemento che avrebbe assicurato,

in certo modo, l'effetto della legge: ossia la obbligatorietà dei Consorzi.

Quelle previsioni si sono verificate, inquantochè la speranza di avere Consorzi volontari in materia di rimboschimento è svanita.

Non vorrei che svanisse egualmente la speranza concepita dall'egregio mio amico personale, l'onorevole ministro dei lavori pubblici. Egli ha parlato con compiacimento di molti Consorzi che si sono costituiti anche nelle Province calabresi, nella Provincia dove io sono nato. Ma io gli osserverò che si tratta di Consorzi per opere molto mediocri; mentre quando si tratta di opere di molta importanza, sorgono difficoltà che diventano insuperabili: e se noi non avremo nella nuova legge, che promette l'onorevole ministro, questo concetto della obbligatorietà, difficilmente potremo concludere gran cosa per effetto di questa sola legge.

L'onorevole relatore parla del gran numero di ettari di terreni da bonificarsi in Italia, e li fa ascendere a circa 300,000. Io credo che ve ne sia un numero di ettari molto maggiore; inquantochè nella sola provincia di Cosenza, v'è una estensione di terre da bonificarsi di circa centomila ettari; e questa è la valle del Crati, la quale comprende un vasto territorio, includente l'antica pianura di Sibari, celebre per la sua ricchezza e per la sua produttività.

Ora questo disegno di legge potrebbe ingenerare nell'animo del ministro una grande speranza che i Consorzi riescano, e nello stesso tempo affievolire il suo zelo per l'esecuzione delle opere di 1^a categoria che sono a carico dello Stato.

E poichè nella mia Provincia vi è la bonifica del Crati già cominciata da tanti anni, poi sospesa, e poi ripresa di nuovo, almeno così pare, avendo l'onorevole ministro stanziato una somma per essa in bilancio, io gli raccomando che la fiducia che egli pone in questa legge non lo raffreddi riguardo all'esecuzione delle bonifiche in corso, e specialmente delle più importanti, fra le quali vi è appunto quella del Crati. Questo concetto è identico a quello espresso nell'ordine del giorno della Commissione. Ed io mi compiaccio con la Commissione la cui raccomandazione, così giusta, fu dall'onorevole ministro accettata. E poichè l'onorevole ministro ha promesso che, nel nuovo disegno di legge che sta

elaborando e che presenterà a novembre, introdurrà il sistema della obbligatorietà dei Consorzi, io applaudo a questo concetto, certo che, dal disegno di legge, ritrarremo quel vantaggio che tutti speriamo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giusso.

Giusso. Sono lieto della risposta che mi ha data l'onorevole ministro. A me pare che egli abbia aderito al mio desiderio appunto in omaggio al concetto che quelle bonifiche, per le quali non si possono istituire i Consorzi, siano compiute direttamente dallo Stato con determinato numero di annualità per interesse ed ammortamento. Perciò presento una modificazione alla mia aggiunta all'ordine del giorno della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. Per dovere di lealtà comincio dall'assicurare il mio amico, onorevole Genala, che egli ha perfettamente interpretato il mio pensiero, quando ha spiegato che io, col qualificare questa legge una possibile canzonatura per le Province meridionali, non intendeva certo dire che così la si volesse dal Governo. Rilevai un difetto inerente alla legge, quale si potrà manifestare.

E di ciò doveva esser sicuro il mio amico onorevole Genala, quando avesse pensato alla fiducia che ho in lui e nel Gabinetto, al quale egli appartiene; perchè non darei la mia fiducia a chiunque si permettesse dare delle canzonature coi disegni di legge.

E poi se ne doveva persuadere di più, quando mi aveva udito dire che riconosceva questa legge buona, se non per noi meridionali, certo per molte altre regioni, e che appunto per questo e per dovere di patriottismo l'avrei votata volentieri.

Fatte queste dichiarazioni, io mi auguro che l'onorevole Genala vorrà essere persuaso che da parte mia non poteva venirgli nessuna parola diretta a toccare la sua giusta suscettibilità.

Dopo ciò debbo lodare l'onorevole ministro Genala perchè, vedendo come il Governo nelle attuali difficoltà del bilancio non può affrontare le spese per queste opere santissime ed urgenti, cerca di eccitare l'iniziativa privata. E lo lodo tanto più perchè egli, come mi ha fatto l'onore di documentarmi dandomi una copia di suoi studi sopra questo argomento accetta, come io ho sempre sostenuto

alla Camera ed oggi ho proposto col mio emendamento, il principio della obbligatorietà. Così egli mi persuade che riconosce essere suprema funzione dello Stato (senza venire ora a discutere sulle funzioni dello Stato) di promuovere principalmente la redenzione della terra per la ricchezza ed anche per l'igiene.

Giammai una questione come questa potrà trovarci tutti d'accordo nel riconoscere che allo Stato corre l'obbligo di prestare l'opera sua.

Non dico nulla riguardo al mio emendamento dopo le gentili parole del ministro. Dico soltanto che accetto molto volentieri l'invito ch'egli m'ha fatto, cioè di non insistere sull'altra parte del mio emendamento; e ciò per la sola premura di far sì, che questo disegno di legge diventi legge dello Stato.

Dichiaro tutta la mia riconoscenza al ministro, per avere accettata la parte essenziale del mio emendamento, cioè quella che riguarda l'obbligatorietà dei Consorzi, s'intende bene, per le opere di bonificazione di prima categoria.

Questo principio, pel quale ha parlato con tanta competenza e con calore l'onorevole Miceli, e sul quale mi auguro saremo d'accordo, in omaggio, se non altro, alle sollecitazioni e premure che vengono da tutte le parti d'Italia al Governo; è principio santo, liberale, doveroso.

Questo principio consacrato in questa legge sarà ancora di sprone al ministro, per un migliore svolgimento in quella legge che ci ha promessa e che certamente ci presenterà a novembre.

Detto questo lo ringrazio immensamente, e confido che la Camera vorrà essere d'accordo con lui nel votare il mio emendamento; e dico che così avremo davvero reso un segnalato servizio a tutte le regioni che sono infestate da queste maledette paludi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valli Eugenio.

Valli Eugenio. Debbo rispondere una sola parola all'onorevole ministro.

Purtroppo mi persuado con lui, che la violazione di questo principio giuridico potrebbe avere conseguenze talmente estese, che nessuno di noi due potrebbe certo desiderare.

Speravo che si potesse fare una piccola eccezione, nel limite ristretto che io proponevo.

Del resto, ci vuol pazienza e converrà pie-

gare il capo di fronte ad un principio di ordine generale. Vedremo, poi, se le due provincie, alle quali ha alluso l'onorevole ministro, finiranno per ottenere i benefici da lui accennati.

Per dire la verità mi sembra cosa d'una utilità assai problematica, e non me lo nascondo. Ma la speranza è l'ultima illusione che si perde.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

Visocchi. Io sono dolente di non potermi arrendere come desidererei all'invito fattomi dal ministro, di rinunciare all'articolo aggiuntivo che ho proposto e ne dico brevemente le ragioni.

Egli ha detto che si poteva rinunciare a quell'articolo perchè le opere di difesa che debbono precedere alcune bonifiche idrauliche di terza categoria, che avrebbero potuto ottenere un concorso d'un terzo della spesa del Governo e così si sarebbero potute eseguire. Ma questo varrebbe se l'impedimento all'esecuzione di quelle opere procedesse solamente dalla mancanza di mezzi, ma io ho avuto l'onore di esporre che la ragione per la quale queste opere di difesa non si possono eseguire, si è che nel progetto generale di bonifica si è veduto che quei fiumi si debbono contenere non con opere di difesa e di arginazione, ma mediante l'allineamento e l'escavazione dell'alveo di un fiume.

Questo progetto non è stato approvato non solo perchè conteneva opere idrauliche, ma perchè i Consorzi degl'interessati non hanno fatto le opere di difesa che quando si compilarono gli elenchi si reputavano necessarie. Ma al momento attuale quelle opere non si credono utili e quindi gl'interessati non sanno quali opere debbono eseguire.

Se costruissero le arginazioni e le opere di difesa che sono previste nella clausola posta all'elenco, essi eseguirebbero delle opere che al momento dell'esecuzione della bonifica diventerebbero inutili affatto. Quindi la condizione di fatto è questa: che non si possono fare le opere di difesa, perchè sono inutili alla bonifica e non si può fare la bonifica perchè non si è provveduto alle opere di difesa, nè ci è modo di uscire da questo circolo vizioso.

Ora tutta questa difficoltà è creata da quella celebre clausola che fu apposta agli elenchi di classifica delle opere di prima categoria;

la quale clausola supponeva la necessità di opere che ora appaiono inutili...

Presidente. Ella discute dell'articolo aggiuntivo; ora siamo in tema di discussione generale.

Visocchi. Ho finito, mi restano poche altre cose da dire.

Presidente. Scusi, le dirà poi a suo tempo: è inutile intralciare la discussione generale.

Visocchi. Il ministro mi ha suggerito di ritirare il mio articolo aggiuntivo, quindi è giusto che io spieghi le ragioni per le quali non posso ritirarlo.

Presidente. Mi scusi, ma non posso lasciarla continuare. Ora siamo in tema di discussione generale.

Visocchi. Mi limito ad aggiungere che la facoltà, che io chiedo nell'articolo aggiuntivo, non è così larga come l'onorevole ministro ritiene. Riguarda solamente l'abolizione o la modificazione della clausola, che è apposta a due o tre opere di bonificazione. Non è gran cosa nè verrà attuata se il Governo non la trova giusta.

Nelle opere portuali il ministro senti il bisogno d'essere autorizzato a fare lavori diversi da quelli che dapprima erano stati per legge ordinati ed abbiamo in elaborazione una legge a tal uopo. Or perchè nelle opere di bonificazioni, vorrebbe il ministro un'assoluta immobilità?

Non aggiungo altre parole e dopo aver dette le ragioni, per le quali non posso rinunciare al desiderio di vedere approvato il mio articolo aggiuntivo, spero che il ministro vorrà essere meno avverso ad accettarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romanin-Jacur, presidente della Commissione e relatore. Io ubbidirò l'illustrissimo nostro presidente e lascerò da parte tutte le questioni d'indole particolare, che potranno essere trattate nella discussione degli articoli. E ciò tanto più mi interessa, in quanto io debbo ricordare alla Camera quello, che opportunamente ha detto l'onorevole ministro, e cioè che se noi indugiamo troppo a discutere questa legge, arriveremo a questa conseguenza, che ritarderemo la sua applicazione per lo meno di un anno, perchè la Camera sa che la legge deve essere approvata anche dal Senato.

Siamo ai 27 di giugno e tutti comprendono l'urgenza che questa legge vada nel-

l'altro ramo del Parlamento; il solo rimandarla a novembre fa perdere un anno perchè i lavori di bonifica, i quali richiedono una certa preparazione, debbono eseguirsi nelle stagioni meno incompatibili per riguardi igienici, nell'inverno, cioè, o nella primavera.

Detto questo, io non posso non ricordare alla Camera che a questa legge si è voluto dare una estensione maggiore di quella, che la legge per sè stessa abbia realmente.

Noi non siamo qui per fare qualche cosa di nuovo, siamo solamente qui per portare delle modificazioni, le quali sono intese a migliorare la legge del 1886; la quale, alla sua volta, non era che una modificazione della legge fondamentale del 1882 che è e permane la legge fondamentale. Ora partendo da questo concetto, io debbo dichiarare che con meraviglia ho udito molti fra i nostri egregi e più autorevoli colleghi prender la parola sulla questione dell'obbligatorietà dei consorzi, questione, secondo me, che poteva aver luogo discutendosi qualunque altra legge meno che questa. E mi perdoni pure, l'onorevole Miceli, ma egli che è uno dei presentatori della legge del 1882, ministro di agricoltura di quel tempo, doveva più che gli altri ricordare le disposizioni di quella legge. Per essa le opere dichiarate di prima categoria sono di per sè stesse obbligatorie: sono obbligatorie perchè la legge del 1882 impone l'esecuzione di queste opere ai privati, ai Comuni ed alle Provincie.

Quindi se c'è legge nella quale, secondo me, non sia necessario d'includere questo concetto della obbligatorietà, è precisamente questa che dico non è che una legge che completa alcune disposizioni della legge del 1882.

E quali sono queste disposizioni? Quelle per rendere possibile l'esecuzione delle opere senza il diretto concorso dello Stato che formava uno dei cardini fondamentali della legge del 1882. La strettezza finanziaria in cui ci troviamo, lo sviluppo che ha preso la classificazione di queste opere di prima categoria che da 40,000 ettari che appunto allora tanti solamente dovevano essere, e sono diventati quasi 300,000 ettari, ha messo il Governo nella impossibilità di eseguire le opere e quindi quanti si sono occupati di questa materia d'accordo hanno studiato una forma per cercare di sostituire all'iniziativa del Governo, divenuta material-

mente impossibile, un'altra iniziativa, quella dei privati.

Ridotta a questi limiti soltanto la legge che stiamo discutendo a me pare assolutamente che la discussione debba restringersi a quelle modificazioni che per questa legge si portano alla legge del 1886. Quindi io mi dispenso dal discutere tutte le altre considerazioni che sono state fatte e che sono d'indole generale; e prego gli egregi oratori che hanno preso parte a questa discussione, di volere scusarmi inquantochè proprio in me non è che il desiderio vivissimo che arriviamo alla fine, credendo di rendere con questo il miglior servizio che si possa rendere alla causa delle bonifiche.

Del resto tutta la Camera, modestia a parte, può consentire che io potrei parlare di questa materia delle bonifiche un'ora, come un giorno intero, come più giorni; e quindi non ho proprio nè il bisogno nè il desiderio di farmi riconoscere competente in questa materia pronunziando un discorso.

Vengo dunque alle disposizioni che riguardano proprio la legge che stiamo discutendo. Uno dei motivi per i quali vi è il dubbio nell'Assemblea, come vi fu nella Commissione, che questa legge possa apportare dei grandi benefici, si affaccia subito, nella difficoltà di trovare i capitali che occorrono per eseguire le opere.

E qui debbo rispondere anche per fatto personale. Si è mosso l'appunto alla relazione per le cose scritte in una pagina, che fu chiamata dall'onorevole Brunetti *la pagina nera*. Si dice, voi presentate la legge dicendo che la Cassa depositi e prestiti non potrà fare più prestiti, che i Comuni e le Provincie si trovano in condizioni cattive, e fate assegnamento soltanto sul concorso dei privati; dunque voi già dimostrate di aver poca fiducia che questa legge potrà trovare i mezzi per esplicarsi. Ma, cari signori, necessariamente dobbiamo tener conto dello stato di fatto delle cose, e quindi la relazione ha scritto quello che rappresenta realmente le condizioni dell'oggi. Ma se studiate attentamente la legge, troverete che ci sono delle disposizioni che hanno una grandissima importanza, e queste disposizioni riguardano le maggiori sicurezze che per questa legge si danno a coloro che dovranno fornire i quattrini.

Dunque in quale condizione si presenterà a far la domanda dei denari occorrenti colui

che vuole ottenere la concessione per eseguire una di queste opere? Si presenterà in questo modo: dirà a colui al quale domanda i quattrini: io vi offro il pagamento del 70 per cento da parte dello Stato, perchè alla metà dell'onere si aggiungono poi i due decimi, e quindi i decimi, da 5 diventano 7. Parlo per quelli che eseguiranno l'opera secondo le disposizioni dell'articolo 11, perchè io non voglio nè posso prevedere quello che accadrà alla fine dei secoli venturi e mi attengo alla situazione fatta pel decennio da oggi in poi, di cui trattano le disposizioni dell'articolo 11.

Ora, aumentato il concorso voluto dalla legge del 1886 del 12 per cento, secondo l'articolo 4, più di quei due decimi che si accordano con l'articolo 11; chi fornisce i mezzi resta garantito dallo Stato per la metà dello importo della sovvenzione accresciuta di tanto quanto risulterà per le disposizioni dell'articolo 11. Inoltre ci sono le Provincie e i Comuni che hanno facoltà d'impegnarsi anche con le delegazioni, e finalmente ci sono i privati ai quali non rimane che il carico del residuo, che sarà del 12 o del 14 per cento, e che possono alla lor volta rilasciare delle delegazioni che sono tante vere cambiali.

Ora io domando se ci può essere impiego di danaro più sicuro di questo. In un momento nel quale tutti gl'impieghi industriali destano i maggiori sospetti per tutti quelli che dispongono di danaro; non pare a voi che diventi eccellente un impiego, il quale è garantito dallo Stato e dalle esazioni che si effettueranno tutte sotto l'usbergo del privilegio fiscale?

Quindi io ritengo che debbano affluire a vantaggio di queste opere tutti quei capitali, ai quali si vuol dare un impiego sicuro, perchè questo impiego, non occorre dimostrarlo, è preferibile all'impiego in cartelle del credito fondiario, poichè anche l'Istituto di credito fondiario, che in certi disgraziati casi deve sostituirsi al proprietario e diventare esso, l'Istituto stesso, proprietario dei terreni, non è certo in una bella situazione.

La discussione sulla legge bancaria, che stiamo in altra ora facendo, vi dimostra quali conseguenze ne abbiano risentito gli Istituti che finora hanno esercitato il credito fondiario in Italia.

Con questa legge dunque noi veniamo a dare al capitale un impiego che, allo stato

attuale delle leggi in Italia, diviene il migliore di tutti, il più squisitamente garantito.

E quindi pare a me che il relatore potesse affermare con tranquilla e sicura coscienza che il capitale, il quale si ritrae oggi impaurito da tante altre operazioni, debba inevitabilmente cercare collocamento in quest'opere tanto più poi che l'impiego in quest'opere può diventare anche un impiego, oltrechè remuneratore, patriottico ed umanitario, perchè si tratta di redimere le terre dalla malaria; e (come mi ricorda benissimo il mio collega onorevole Chinaglia) può anche servire a limitare la emigrazione e a dar lavoro a moltissime braccia; inquantochè il lavoro che si dà con le bonifiche non è un lavoro, come quello che si dà cogli argini dei fiumi e con le ferrovie, cioè un lavoro temporaneo che finisce una volta compiuto: perchè le opere di bonifica anche una volta compiute offrono mezzo alla coltivazione dei terreni redenti, e quindi ad un lavoro permanente.

E qui, detto questo, io ricorderò che il mio egregio amico, l'onorevole Giusso, ha fatto l'altro giorno, con la competenza che tutti gli riconosciamo (e della quale ha dato un saggio anche ieri nel suo splendido discorso) ha fatto, dico, il conto che con un'annualità di 8 milioni si possono fare dei lavori per 150 milioni.

Ora voi vedete che il computo fatto dal nostro egregio collega, il quale si riferisce alle somme prevedute per la bonifica è di 300,000 ettari, non rappresenta poi un carico che sia assolutamente intollerabile. Ed io credo che non si possa fino ad un certo limite escludere il caso che votata la legge possa anche istituirsi o nella forma dall'egregio amico Giusso domandata al Governo o in qualche altra forma, un Istituto il quale rivolga esclusivamente i suoi mezzi alle bonifiche, e sarà tale Istituto che sodisferà a un desiderio che io vado esprimendo ormai da quattordici anni alla Camera. Un Istituto speciale cioè che rivolga i suoi mezzi soltanto alle bonifiche. Sarebbe questa, secondo me, la sola maniera di potere arrivare a dare uno sviluppo pratico e veramente generale a queste opere, le quali (l'ho detto tante volte insieme ai più autorevoli uomini della Camera) si devono ritenere opere d'interesse nazionale, d'interesse molto maggiore di tante altre opere nelle quali si sono profuse fino ad oggi centinaia di milioni.

Detto di questi due punti secondo me essenziali, io completerò il mio breve discorso, con una dichiarazione e con una preghiera.

L'onorevole Valli ha ricordato il modo nel quale la legge delle bonifiche è stata ed è applicata dalla burocrazia della nostra amministrazione governativa. A questo riguardo io non posso che confermare le cose da lui dette.

I fatti da lui citati, il modo in cui vengono registrati gli atti quando i Consorzi sono già costituiti, il modo di considerare il terreno che risulta espropriato e sostituito da canali ed altri minuti appunti che adesso nemmeno ricordo bene, sono fatti veri, i quali producono precisamente l'effetto di aggravare la mano sopra gli esecutori delle opere di bonifica in una forma assolutamente contraria allo spirito della legge del 1882.

L'Amministrazione e forse, mi duole il dirlo, anche la magistratura, intendono sempre di applicare e rigorosamente la lettera della legge. Ma questo, secondo me, non è sempre il modo migliore e più sicuro di applicare le leggi. Imperocchè più spesso appaiono chiari gl'intendimenti del legislatore dai documenti che hanno servito di base alla compilazione della legge.

Se il legislatore ha la disgrazia, come pur troppo avviene sovente fra noi, di non esprimere con un testo letterale chiarissimo il suo pensiero, esistono le relazioni del Governo e quelle delle Giunte parlamentari e le relazioni anche del Senato e pare a me che a queste fonti si debbano attingere e la interpretazione della legge e la sua applicazione.

Ora, la legge del 1882 dice: tutti gli atti che saranno fatti per queste opere, saranno registrati con la tassa fissa di una lira; e siccome la legge del 1866 non è che una conseguenza, una modificazione della legge del 1882, a nessuno di noi è venuto mai in mente di distruggere la legge del 1882, con le disposizioni della legge del 1866.

Una voce. All'avvocatura, sì.

Romanin-Jacur, relatore. Dunque, per quanto ha attinenza a tale riguardo, mi unisco a quel che ha detto l'onorevole Valli.

Questa è la mia dichiarazione.

La preghiera la debbo rivolgere all'onorevole Genala, ed è la seguente: prego l'onorevole Genala di mettersi d'accordo coi suoi colleghi, e specialmente coi suoi colleghi delle finanze e del tesoro, perchè le disposi-

zioni della legge del 1882 siano osservate. Non si tratta che di osservarle, e quindi di impartire ai rispettivi dipendenti le istruzioni che scaturiscono chiare, evidenti dalle disposizioni stesse interpretate più che dalle parole che possono esprimerle, dallo spirito che le informano.

Con questa preghiera, desideroso che si faccia rapido cammino verso l'approvazione della legge, finisco chiedendo scusa a quelli fra i miei onorevoli colleghi che si sono rivolti a me ed ai quali non avessi porto esauriente risposta. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Leggo i due ordini del giorno della Commissione.

Il primo suona così:

« La Camera, raccomandando al Governo, di provvedere alla compilazione degli studi delle opere di bonificazione già dichiarate di prima categoria, lo invita a curare l'esecuzione diretta, in base alla legge 23 giugno 1882, n. 369, di quelle fra esse che avendo i caratteri di somma importanza ed indiscutibile urgenza, assolutamente non possono, per circostanze speciali, venire eseguite a forma della presente legge. »

Il secondo è formulato in questo modo:

« La Camera invita il Governo a dare quelle disposizioni che crederà opportune perchè nella esecuzione delle opere di bonifica siano tenuti presenti le associazioni cooperative di lavoro legalmente costituite, nei modi e termini stabiliti dalle leggi vigenti sulla materia. »

Sul primo di questi ordini del giorno l'onorevole Giusso, con altri colleghi, aveva proposto un'aggiunta concepita in questi termini:

« e lo invita altresì a presentare alla riapertura della Camera un disegno di legge che ne assicuri l'esecuzione anche con mezzi straordinari. »

Ma questa aggiunta venne, in seguito alla risposta del ministro, ritirata dall'onorevole Giusso, e sostituita col seguente ordine del giorno:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, lo invita altresì a studiare il modo come si possa assicurare la esecuzione delle bonifiche in base alla legge 23 giugno 1882, sia con mezzi straordinari sia con determinato numero di annualità per interesse ed ammortamento.

« Giusso, Vischi, D'Ayala-Valva, Episcopo, Valle Angelo. »

Onorevole ministro...

Genala, ministro dei lavori pubblici. Accetto tutti e tre questi ordini del giorno, purchè siano votati separatamente e tenuti distinti l'uno dell'altro.

Presidente. Allora comincerò a mettere a partito il primo ordine del giorno della Commissione.

Coloro che l'approvano si alzino.

(È approvato).

Metto a partito il secondo.

Coloro che l'approvano si alzino.

(È approvato).

Metto a partito l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Giusso, ed accettato dal Ministero.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato).

Presidente. Passeremo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge.

« *Articolo unico*. Agli articoli 1 a 6; 8 e 11, 14 e 15 della legge 4 luglio 1886, n. 3962 (serie 3ª) sono sostituiti i seguenti:

« Art. 1. L'esecuzione delle opere di bonifica classificate in prima categoria a senso dell'articolo 15 della legge 25 giugno 1882, potrà essere concessa agli interessati riuniti in consorzio, ai Consorzi già legalmente costituiti, ai Comuni ed alle Provincie che già debbono concorrere alla esecuzione delle opere, purchè ne facciano domanda e dimostrino in qual modo potranno provvedere i necessari mezzi finanziari.

« La concessione sarà fatta per Decreto Reale, sulla proposta del Ministero dei lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

« Per l'amministrazione del Consorzio di esecuzione e per la direzione dei lavori, verrà costituito un Comitato, composto dei delegati della Provincia, dei Comuni e degli interessati.

« Il numero dei membri che dovranno comporre il Comitato e il modo di procedere alla loro elezione verranno stabiliti nel Decreto Reale che accorda la concessione.

« I delegati nomineranno il presidente del Comitato nel loro seno, a maggioranza assoluta dei votanti.

« Il Governo vigilerà l'andamento tecnico ed amministrativo del Consorzio mediante un

suo delegato, nominato con decreto ministeriale, il quale potrà assistere alle adunanze del Comitato e dell'assemblea del Consorzio.

« Fino alla promulgazione di una legge che disciplini altrimenti i Consorzi, le deliberazioni del Comitato saranno soggette alle prescrizioni della legge 10 febbraio 1889 sulle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali, in quanto queste siano applicabili, escluse però le disposizioni degli articoli 159 e 160. »

Su questo articolo l'onorevole Vischi propone quest'emendamento:

« Sono obbligatorii i Consorzi per le dette opere, e saranno promossi da uno degli interessati, o da un Comune o dalla Provincia del territorio da bonificarsi, o dal Governo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi.

Lagasi. Entusiasta del disegno di legge, parlo non per combatterlo, ma per proporre un emendamento all'emendamento dell'amico Vischi, accettato dall'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Il principio dell'obbligatorietà dei Consorzi io lo ammetto, ma lo ammetto purchè sia temperato. L'onorevole ministro mi insegna che il concetto del Consorzio obbligatorio non può di regola ammettersi, nè di fronte all'equità, nè di fronte all'utilità.

Vi sono delle ragioni speciali, che possono consigliare l'obbligatorietà dei Consorzi, quando siano in giuoco alti interessi generali.

Riconosco che il disegno di legge mette in giuoco questi alti interessi generali.

Osservo però che, se si trattasse di applicare il principio della obbligatorietà dei Consorzi ai grossi proprietari, mi acconcierei ad accettare l'emendamento dell'onorevole Vischi. Non mi ci posso acconciare sapendo, per la pratica che ho delle regioni montane, che sarebbero compresi nella zona dei Consorzi molti proprietari di pochi ettari di terreno, i quali sarebbero dai grossi assorbiti.

Mi interrompe l'amico Vischi e mi dice che i piccoli proprietari dovranno concorrere in lievi proporzioni.

Ma pur ammettendo che essi concorreranno in lievi proporzioni, domando se potranno adempire a quest'obbligo, e se, non potendo, dovranno essere costretti a pagare una somma anche piccola. Non posso, non debbo consentire che possano i piccoli pro-

prietari essere o assorbiti dai grossi o rovinati.

Vogliamo metterci d'accordo con l'onorevole ministro, onorevole Vischi?

Emendiamo l'emendamento aggiungendo che i piccoli proprietari, i cui beni si trovano nella zona del Consorzio, siano obbligati o a concorrere nella spesa delle bonifiche, se le loro finanze lo permettono, o a cederli a prezzo di stima. Così concilieremo gli interessi della legge e gli interessi dei grandi e dei piccoli proprietari.

Le ragioni del mio emendamento sono evidentemente giuste così da lasciarmi credere che l'onorevole ministro le voglia apprezzare.

Se Ella accettasse, onorevole ministro, il mio concetto farebbe giustizia ai piccoli proprietari, i quali altrimenti si troverebbero costretti o a rinunciare alla proprietà o a ricorrere al mutuo ipotecario con grave danno del presente e gravissimo del futuro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romanin-Jacur, presidente della Commissione e relatore. L'emendamento dell'onorevole Lagasi è perfettamente inutile. Io non so se l'onorevole Lagasi non mi ha fatto l'onore di ascoltarmi, o se io ho avuto la disgrazia di non farmi capire, ma ho già detto e ripeto ora che la legge del 1886 non è che un complemento di quella del 1892.

Ora l'articolo 24 della legge del 1882, che è la legge organica, dice così:

« I proprietari dei terreni inclusi nel perimetro della bonificazione, che non abbiano aderito al Consorzio, potranno, nel termine di due mesi dalla costituzione di esso, dichiarare alla prefettura che intendono vendere i loro fondi al Consorzio medesimo.

« L'acquisto ne diviene obbligatorio pel Consorzio e l'indennità di espropriazione è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

« Essa può essere pagata al proprietario a rate annuali cogli interessi legali scalari, in un tempo non maggiore di 20 anni. »

Ora, miei cari amici, se voi credete utile che noi torniamo ad includere tutte le disposizioni che sono vigenti per la legge del 1882, noi potremo stare qui dieciotto giorni, come siamo stati allora, a discutere; ma faremo un'opera la quale riuscirà deleteria, perchè faremo una complicazione di dispo-

sizioni, le quali non miglioreranno, ma guasteranno la legge, ingenerando dubbi e confusioni.

Lagasi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà

Lagasi. Farò una brevissima risposta all'onorevole relatore.

Non è che io non sappia che ci sono le disposizioni della legge del 1882. Lo so benissimo. Se non l'avessi saputo, il relatore me ne avrebbe reso edotto avendolo detto nel discorso, che ha chiusa la discussione generale, a note così chiare da mettermi in grado di non ignorarlo.

Permetta però che le osservi che la questione da me posta ha la sua ragione di essere dal momento che l'onorevole ministro ha dichiarato di accettare l'emendamento dell'onorevole Vischi.

Se questo emendamento non si fosse accettato, non mi sarei neppur per sogno creduto in diritto di proporre emendamenti. Ma poichè l'emendamento dell'amico Vischi innova sulla legge esistente, è naturale che io cerchi di temperarlo, non per urtare, ma per armonizzare le vecchie con le nuove disposizioni.

Questa è la ragione per la quale insisto affinché s'incastri il mio emendamento nell'emendamento Vischi.

Romanin-Jacur, relatore. Ma tutto questo finirà per ingenerare confusione.

Presidente. Dunque l'onorevole Lagasi ha presentato il seguente emendamento:

« I piccoli proprietari dissidenti hanno però diritto di esimersi da siffatto obbligo cedendo i terreni al Consorzio a prezzo di stima, nel qual caso è obbligatorio l'acquisto pel Consorzio stesso. »

Onorevole ministro dei lavori pubblici, accetta questo emendamento?

Genala, ministro dei lavori pubblici. Un emendamento di questo genere peggiora lo stato attuale.

Giacchè coll'aggiunta dell'obbligatorietà si vuole arrivare allo scopo di effettuare le bonifiche anche dei proprietari renitenti, o perchè non intendono sottoporsi a spese o perchè non vogliono cedere il loro terreno (e non bisogna dimenticare che anche non lontano da qui dove siamo ci sono dei proprietari i quali fanno di tutto per impedire che le bonifiche si facciano). (*Bene!*)

Ora l'emendamento dell'onorevole Lagasi aprirebbe loro non soltanto una porta, ma avrebbe una influenza tale da impedire agli altri proprietari di riuscire nel loro intento. Difatti il Consorzio avrebbe contro di sé non solo la difficoltà dell'intrapresa, ma anche il carico di pagare subito a questi proprietari, le somme corrispondenti al valore delle loro terre. Preferirei allora di non accettare nemmeno l'emendamento Vischi.

Certo non è precisamente questo l'intendimento dell'onorevole Lagasi. Egli mira soltanto a questo: ad evitare la rovina dei piccoli proprietari ai quali si impone una tassa.

Ma l'emendamento va molto al di là e non ha più rapporto con questo fine.

Ora io lo pregherei di considerare questo. Sa che in genere io sono nemico degli emendamenti e li accetto a fatica; perchè credo che per quanto si possa esser padroni della legge, non si sa mai quali conseguenze pratiche essi possano avere; ed io ho già sperimentato, in questa legge che oggi modifichiamo, che gli emendamenti accettati nel 1886, hanno diminuito di un terzo l'efficacia che quella legge avrebbe avuta, se la Camera l'avesse accettata, quale fu proposta.

Ora io non vorrei cadere una seconda volta nello stesso errore.

Facciamo così. Io riconosco che c'è del vero in quello che dice l'onorevole Lagasi; siccome in breve deve venire la legge sui Consorzi, nella quale si affermerà anche il criterio del Consorzio obbligatorio, allora si penserà a questi piccoli proprietari ai quali egli allude.

Quindi se a lui non dispiacesse, ora facciamo la dichiarazione generica che i Consorzi sono obbligatori; ma prima che i Consorzi obbligatori sien fatti, sia pur sicuro che avrà tempo di venire una nuova legge; ed allora esamineremo ogni lato della questione. Anzi domando il suo concorso, per fare lo studio di questa legge in guisa, che possa rispondere anche ai bisogni della regione alla quale l'onorevole Lagasi appartiene.

Lagasi. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ritiro il mio emendamento, assicurandolo che il mio appoggio, se pure è debole, glielo presterò tutto intero con grande piacere.

Presidente. Al secondo capoverso è stato

presentato un emendamento dall'onorevole Pompilj.

Romanin-Jacur, presidente della Commissione e relatore. Io credo che l'emendamento dell'onorevole Pompilj si possa accettare, perchè sostituisce la parola *sarà* alle altre *potrà essere*, e forse migliora il testo dell'articolo.

Presidente. Ma poi ve ne ha un altro. Al secondo capoverso dell'articolo 1, dopo le parole: *ed il Consiglio di Stato*, aggiungere:

« Quante volte il progetto che accompagna la domanda di concessione sia già stato approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, basterà udire solamente il Consiglio di Stato. »

Romanin-Jacur, presidente della Commissione e relatore. Quanto al secondo emendamento dichiaro che la Commissione non può accettarlo, inquantochè è una cosa diversa l'approvazione tecnica di un progetto dalla concessione dell'esecuzione dell'opera.

Ora io faccio osservare all'egregio mio amico Pompilj che anche dopo approvato il progetto può darsi benissimo che il concessionario trovi di dover fare delle modificazioni, e se anche queste modificazioni pure non si facessero, c'è sempre la questione di quel dodici per cento in più per tutte le spese impreviste che si dà con l'articolo 4.

Ora, per disposizione generale della legge di contabilità, prima di approvare un contratto, poichè ci troviamo qui in sede di contratti, è necessario di udire il parere del Consiglio dei lavori pubblici, quindi questo emendamento sarebbe una deroga alle disposizioni di quella legge generale, deroga che non mi parrebbe punto opportuna.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Ringrazio l'onorevole Pompilj del vigoroso aiuto che ha dato a questa legge col suo discorso della seduta precedente. Quanto al suo primo emendamento per sostituire a *potrà essere* la parola *sarà*, io non ho nessuna difficoltà di accettarlo, ma mi pare che non aggiunga nulla; poichè non s'impone l'obbligo in ogni caso, e dal momento che si prevede sempre la necessità di un accordo fra il concessionario ed il concedente; quindi il *sarà* equivale al *potrà essere*.

Quanto al secondo emendamento dell'onorevole Pompilj non mi è possibile accettarlo perchè limiterebbe la facoltà del ministro di sentire il Consiglio superiore quando lo crede

necessario per chiarire le condizioni e i patti della concessione.

Imperocchè un progetto può essere stato esaminato puramente dal punto di vista tecnico, ma quando si fa la concessione bisogna esaminarlo anche dal punto di vista della spesa e delle condizioni della concessione, quando uno fa un'opera a proprie spese è ammissibile che spenda anche più del necessario, ma quando la fa come concessionario, al quale lo Stato corrisponde un tanto per cento della somma totale, evidentemente bisogna che questo progetto venga esaminato in correlazione della concessione. Se il ministro non trovasse sufficiente guida nel parere del Consiglio superiore, può sempre, dice la legge generale, interrogarlo da capo e sentire dopo il parere della Sezione quello del Consiglio in adunanza generale.

Presidente. Onorevole Pompilj, insiste?

Pompilj. Poichè l'onorevole ministro e la Commissione accettano il primo mio emendamento, lo mantengo, senza entrare a discutere dell'interpretazione accennata ora dall'onorevole ministro. Quando si tratterà della applicazione, vedremo quale interpretazione sarà più giusta.

Quanto al secondo emendamento, poichè il ministro e la Commissione non lo accettano, lo ritiro; ma faccio notare al ministro che con questo emendamento non intendevo menomamente porre in dubbio la facoltà del Governo di udire il Consiglio superiore. In Consiglio superiore è un Corpo consultivo, che sta a disposizione del ministro, e che il ministro può interpellare quando e come vuole.

Io intendeva, invece, dare al ministro la facoltà di non udirlo quando non lo credesse necessario; mentre senza l'emendamento è obbligato per legge in questo caso a udirlo.

Dunque vede l'onorevole ministro che io amplio le sue facoltà, e non già le restringevo. Del resto, come dissi, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Metto a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Pompilj alla prima parte dell'articolo primo perchè alle parole *potrà essere* sia sostituita la parola *sarà*.

(È approvato).

Metto quindi a partito l'aggiunta proposta dall'onorevole Vischi, della quale ho già dato lettura.

(È approvata).

Pongo ora a partito l'intero articolo primo, di cui ho ugualmente dato lettura.

(È approvato).

« Art. 2. Il decreto di concessione stabilirà il tempo nel quale dovranno essere iniziati e compiuti i lavori e determinerà i casi di decadenza della concessione. »

(È approvato).

« Art. 3. I progetti così di massima, come di esecuzione, e tutti i progetti di opere addizionali varianti o modificazioni riconosciute necessarie all'atto della esecuzione, dovranno essere approvati, eseguiti e collaudati con le stesse norme tecniche e amministrative che sono prescritte per i lavori da eseguirsi a cura diretta del Ministero dei lavori pubblici.

« Il Comitato, sotto l'osservanza delle prescrizioni, di cui l'ultimo alinea dell'articolo 1, potrà deliberare che gli appalti dei lavori anzichè all'asta pubblica, seguano a licitazione o trattativa privata.

« Se però l'appalto sarà fatto a trattativa privata il contratto dovrà riportare l'approvazione del ministro dei lavori pubblici udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. »

L'onorevole Pompilj a questo articolo propone che all'ultimo capoverso del testo della Commissione siano soppresse le parole: *udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici*.

Pompilj. Lo ritiro.

Presidente. Sta bene.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

De Felice-Giuffrida. Non credo necessario di dover spendere molte parole per persuadere Ministero, Commissione e Camera ad accettare la proposta, che faccio, perchè in casi analoghi venne sempre accettata.

La mia proposta è questa: che all'articolo 3° si aggiungano le parole: *saranno sempre preferite le Società cooperative*.

Presidente. L'onorevole ministro accetta questa proposta di aggiunta?

Genala, ministro dei lavori pubblici. Non posso accettarla tanto più che anche la Commissione aveva questa idea e dopo maturo esame si è convinta che non era possibile accettarla. Ho, invece, accettato l'ordine del giorno, che, è già stato votato, col quale si raccomandava al Governo, che tutte le volte che sia possibile si ricorra alle società cooperative.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

De Felice-Giuffrida. Rinunzio al mio emendamento prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

Presidente. Del resto non avrei nemmeno potuto metterlo a partito.

Pongo dunque a partito l'articolo 3.

(È approvato).

« Art. 4. Al concessionario che avrà ottenuto di eseguire opere di bonifica di prima categoria valendosi delle disposizioni della presente legge, lo Stato corrisponderà, per un tempo non minore di 25 anni, nè maggiore di 50, una annualità fissa ed invariabile, che sarà stabilita coll'atto di concessione, nella seguente misura percentuale del capitale necessario per l'esecuzione della bonifica:

per 25 anni	L. 3. 50
» 30 »	» 3. 25
» 35 »	» 3. 05
» 40 »	» 2. 90
» 45 »	» 2. 80
» 50 »	» 2. 75

« L'annualità sarà calcolata in base al costo presunto complessivo delle opere concesse, stabilito di comune accordo fra il concessionario ed il Governo, comprendendovi tutte le spese di studi, progetti, amministrazione, personale di direzione e sorveglianza, nonchè quelle occorrenti per la classificazione dei terreni bonificati a senso degli articoli 10 e 51 della legge 25 giugno 1882.

« Per le maggiori spese o perdite non previste, che possono occorrere per la esecuzione dei lavori, da qualunque causa o ragione esse dipendano, non esclusi la forza maggiore e il caso fortuito, il presunto costo complessivo verrà aumentato del 12 per cento.

« Qualunque sia il costo effettivo delle opere eseguite, i concessionari non avranno mai diritto di pretendere ulteriori compensi o indennità, nè di chiedere che la predetta annualità sia aumentata nell'importo o prolungata nella durata.

« Qualora però a raggiungere lo scopo della bonifica, il quale dovrà essere esattamente e chiaramente determinato nell'atto di concessione, fossero riconosciute indispensabili altre opere interamente nuove e in nessun modo contemplate dai progetti allegati ad esso atto, il Governo, dopo avere accertato la necessità di coteste opere e la relativa spesa, avrà facoltà di concederne la esecuzione ai concessionari mediante atto complementare della

primitiva concessione, con le stesse norme e alle stesse condizioni da questa stabilite, contro il pagamento da parte dello Stato di una serie di annualità complementari, da determinarsi, per l'importo e per la durata, sulle stesse basi adottate nell'atto originario di concessione.

« Queste annualità saranno dovute al concessionario della bonifica di cui all'articolo 1.

« Il contributo dovuto per queste opere dalle Provincie e dai Comuni, a senso dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1882, numero 869, potrà pure essere convertito in corrispondenti annualità che comprendano ammortamento del capitale ed interessi.

« Alle opere di bonificazione, eseguite dai Consorzi a sensi della presente legge, non saranno applicabili nè le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto alinea dell'articolo 9, nè quelle dell'articolo 11 della legge 25 giugno 1882, n. 869. »

Al secondo capoverso del testo della Commissione l'onorevole Pompilj propone il seguente emendamento:

« Modificare così il 2° capoverso del testo della Commissione:

« L'annualità sarà calcolata in base al costo presunto complessivo delle opere concesse, stabilito di comune accordo tra il concessionario ed il Governo, comprendendovi tutte le spese di costituzione e di amministrazione del Consorzio tanto preparatorio quanto di esecuzione, degli studi, progetti, personale di direzione, sorveglianza e collaudo, nonchè, ecc. »

Domando alla Commissione se accetta questo emendamento.

Romanin-Jacur, presidente della Commissione e relatore. La Commissione ha concertato col ministro tutti questi articoli con molta fatica ed ha ottenuto, dal ministro stesso, delle concessioni che, all'inizio delle discussioni, parevano insperabili.

Ora la Commissione si è impegnata a non accettare modificazioni che allarghino le disposizioni che furono concordate.

Coerentemente dunque a questo impegno, deliberato in Commissione plenaria, e presenti tutti i suoi membri, dichiaro che non possiamo accettare queste modificazioni; tanto più che c'è una sola cosa che vorrebbe aggiunta l'onorevole Pompilj, e questa riguarderebbe la spesa per la costituzione del Con-

sorzio, mentre tutte le altre spese sono contemplate nell'articolo.

Ma vuol proprio l'onorevole Pompilj che si comprendano in questo articolo anche tutte quelle spese che dovrebbero incontrare, che so io, per viaggi o simili, le persone che devono andare a mettere d'accordo i Comuni, le Provincie, ecc.? Io non so qual'altra spesa si debba intendere necessaria per la costituzione dei Consorzi, poichè l'atto di costituzione, il prestito e tutte le altre spese non sfuggono alla disposizione dell'articolo concordato. Io credo, del resto, che queste parole *spese di costituzione* possano ingenerare anche della confusione sul modo d'interpretare l'articolo, confusione che può riuscire più dannosa che utile al Consorzio.

Dimostratagli così la impossibilità di accettare il suo emendamento, pregherei proprio l'onorevole Pompilj di ritirarlo e di persuadersi che noi abbiamo compreso in questo articolo tutto quello che era umanamente possibile di comprendervi. E se l'amico Pompilj esamina attentamente quest'articolo, e lo confronta con quello proposto dal Ministero, sono certo che s'indurrà a fare questo sacrificio anche a compenso delle maggiori concessioni che noi abbiamo saputo conseguire.

Presidente. Onorevole Pompilj, si arrende a questo invito del relatore?

Pompilj. Vorrei dire solamente due parole.

Non è esatto che dalla lettura dell'articolo proposto dalla Commissione risulti che in esso siano comprese tutte le spese, che riguardano l'opera, perchè si parla di progetti, di amministrazione, ecc., ma, non si parla mai di costituzione di Consorzi, mentre tutte queste spese di amministrazione riguardano bene e meglio l'esecuzione dell'opera.

Ora io domando: perchè la preparazione dell'opera dev'essere distinta dall'esecuzione? Una volta che logicamente l'una dipende dall'altra, perchè, se non si costituisce il Consorzio, l'opera non si fa, tutte le spese della costituzione devono considerarsi come inerenti alla bonifica stessa. In questo senso a me pare che il mio emendamento non allarghi, ma, bensì, chiarisca il concetto della Commissione, secondo quello, che diceva ora l'onorevole Romanin-Jacur, ed escluda la possibilità di quegli equivoci, di quelle dispute, che egli, invece, crede possa ingenerare. Spero che, dopo queste spiegazioni, l'onorevole ministro

accetterà il mio emendamento, e sono certo che, se lo accetta il ministro, lo accetterà anche la Commissione, la quale pare si sia legata con un giuramento di mantenere intatta la legge, in modo che la Camera non possa proporre nessun emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Veda, onorevole Pompilj, è un fatto che ci siamo legati con un giuramento per vedere di non far fare breccia alla legge, affinchè la legge possa procedere rapidamente alla sua fine; altrimenti non giungiamo in tempo per farla approvare. D'altronde, l'emendamento dell'onorevole Pompilj fu discusso, si può dire, prima che l'onorevole Pompilj lo facesse; ed io mi sono molto battuto nella Commissione per non ammettere fra le opere da sussidiare se non ciò che è inerente alle opere che si fanno, e che sono veramente indispensabili.

Ora, la costituzione dei Consorzi non è indispensabile così come le opere, perchè il Consorzio, fra le altre cose, può già essere costituito.

Dunque Ella proporrebbe questo solamente per i Consorzi nuovi. Ma allora i vecchi Consorzi vorrebbero avere anch'essi un tanto per cento, per le spese fatte quando si costituirono (e alcuni rimontano fino al 1817, come quello di Burana).

E poi la dizione di questo emendamento è alquanto indeterminata e potrebbe portare ad altre spese. Ora, la Commissione mi presentò, dopo lunghi dibattiti, una formula che era più semplice di quella del Ministero, ed io l'ho accettata appunto perchè dava luogo a meno contestazioni.

Invece la formula proposta dall'onorevole Pompilj darebbe luogo ad una infinità di dubbi, a tutto un ginepraio di questioni da appianare; tantochè val molto meglio non dir niente al riguardo, che dire in modo così indeterminato.

Credo inoltre che, per liquidare tutte le spese occorse per la costituzione dei Consorzi, sarebbe necessaria almeno altrettanta spesa per le questioni fra il Governo ed i concessionarii. Pregherei quindi l'onorevole Pompilj, che ha tanto desiderio di veder questa legge approvata anche dall'altro ramo del Parlamento, di non insistere nella sua proposta.

Pompilj. Non vi insisto,

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 4.

(È approvato).

La Camera intende continuare la discussione?

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. Finiamo; ci sono pochi altri articoli! *(Conversazioni).*

Presidente. Io sono agli ordini della Camera.

De Felice-Giuffrida. Onorevole presidente, io dovrei parlare sull'articolo quinto; ma a quest'ora preferisco di non farlo.

Pompilj. Io ritiro la mia proposta di emendamento.

Presidente. Io credo ad ogni modo che, se una discussione si deve fare, deve essere fatta regolarmente. *(Benissimo!)*

Perciò parmi opportuno mandare ad altra seduta il seguito di questa discussione.

La seduta termina alle ore 12,20 pomeridiane.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1893. — Tip. della Camera dei Deputati.

